



Comune di Castel San Pietro Terme
Città Metropolitana di Bologna

Elezioni Comunali 2019

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

Breve guida

(elaborazione predisposta alla data del 26.01.2019)

1. DATA DELLE ELEZIONI (*ancora da indire*): **26 maggio 2019**

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
dalle ore 8 del 26 aprile 2019 alle ore 20 (trentesimo giorno precedente alla votazione) e **dalle ore 8 alle 12 del 27 aprile 2019** (ventinovesimo giorno precedente la votazione). **Si consiglia di prendere appuntamento con la Segreteria telefono 051 6954116 per consentire un ordinato svolgimento della presentazione.**

3. CANDIDATURE A CONSIGLIERE:

- Si veda Allegato 7 in fondo alla guida.
 - La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è oltre 50): quindi per questo Comune **da 11 a 16 candidati** a Consigliere (*art. 73, comma 1 e art. 37 comma 1 del D.Lgs. 267/2000*).
 - Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I Consiglieri Comunali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro Consiglio Comunale. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Consigliere in 2 Comuni deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio (*D.Lgs. 267/2000 artt. 56 e 57*).
- Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune (*art. 8 D.P.R. 570/60*).
- Ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale deve presentare anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo, a Sindaco o Consigliere, **non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** (*articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012 – Vedi allegato 12 alla presente Guida*)
- Ai sensi del D.Lgs n. 39 dell'8.4.2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, visto in particolare l'art. 20 c. 1, **all'atto del conferimento dell'incarico** occorrerà presentare (*prima della prima seduta di Consiglio Comunale*) anche la **dichiarazione sulla insussistenza cause di inconferibilità per l'incarico di Amministratore**. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Si veda quale facsimile l'Allegato 11, inserito al termine di questa breve guida
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo. Inoltre deve essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita. (Si ricorda che a parità di cifra, all'interno di una lista, è proclamato eletto chi precede nell'ordine di lista).
- Per i cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato lo Stato di cui sono cittadini.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16/5/1960 n. 570, e dalla L. 25/3/1993 n. 81, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

- Nessun candidato può essere sottoscrittore.
- Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che il numero dei candidati non sia superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Ciascun genere non deve essere rappresentato oltre i due terzi dei candidati. Per il corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore (*), in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato (vedasi il prospetto che segue):

PROSPETTO PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA L. N. 215/2012 PER IL COMUNE DI CASTEL S. PIETRO T. (sopra i 15.000 abitanti):

Nr. consiglieri da eleggere	Lista di candidati (<i>minimo 11 massimo 16</i>)	Quota di genere massima – Nr. dei candidati (determinato senza tener conto della sua parte decimale)	Quota di genere minima – Nr. dei candidati con eventuale arrotondamento all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia a 50 centesimi
16	16	$2/3 = 10,66... \mathbf{10}$	$1/3 = 5,33... \mathbf{6}$
	15	$2/3 = 10..... \mathbf{10}$	$1/3 = 5 \mathbf{5}$
	14	$2/3 = 9,34..... \mathbf{9}$	$1/3 = 4,67.... \mathbf{5}$
	13	$2/3 = 8,66..... \mathbf{8}$	$1/3 = 4,33.... \mathbf{5}$
	12	$2/3 = 8..... \mathbf{8}$	$1/3 = 4..... \mathbf{4}$
	11	$2/3 = 7,33..... \mathbf{7}$	$1/3 = 3,66.... \mathbf{4}$

Ad esempio se la lista proposta ha 11 candidati, potrebbero esserci anche 6 maschi e 5 femmine (o 6 femmine e 5 maschi). Se la lista ha 16 candidati, potrebbero quindi esserci 8 femmine e 8 maschi.

(*) *Circolare Prefettura di Bologna, ns prot. 19227 del 20.9.2014: nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni Comunali, per favorire il sesso meno rappresentato l'arrotondamento va fatto all'unità superiore e non secondo il criterio dell'arrotondamento aritmetico,.. Ad es.: in una lista composta da 10 candidati, il terzo dei candidati è pari a 3,33, che deve, ora, arrotondarsi all'unità superiore, cioè a 4; conseguentemente, i due terzi (numero massimo di candidati del medesimo sesso) risultano, nella suddetta lista di 10 candidati, pari a sei.*

4. CANDIDATURE A SINDACO:

- Il candidato a Sindaco può esserlo solo in un Comune. Ogni candidato Sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune.
- La dichiarazione di accettazione di candidatura deve essere autenticata. Vedi Allegato 8 in fondo alla guida.
- Deve presentare anche la **dichiarazione che non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** (*articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012*), *come sopra specificato per il Consigliere*. Tale dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata (vedi Allegato 8 in fondo alla guida).
- Ai sensi del D.Lgs n. 39 dell'8.4.2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, visto in particolare l'art. 20 c. 1, occorre presentare anche la **dichiarazione sulla insussistenza cause di inconfiribilità per l'incarico di Amministratore**. Data la ristrettezza di tempi tra l'elezione e il conferimento dell'incarico da parte dell'Ufficio Centrale, è opportuno rendere già la presente dichiarazione al momento della presentazione della candidatura. Si veda quale fac- simile l'Allegato 11, inserito al termine di questa breve guida.
- E' possibile il collegamento di più liste: il candidato Sindaco può collegarsi anche con più liste (con lo **stesso programma** amministrativo), d'accordo con ciascuna delle liste cui si collega.

5. DELEGATI DI LISTA:

- La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale (*art. 32, 7° comma, n. 4, D.P.R.570/60*) nonchè di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (*art. 72,co.2, D.Lgs.267/2000*) che deve fare analoga dichiarazione.
- I delegati di lista possono sottoscrivere le liste.
- Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Si veda Allegato n. 9 nella sezione modulistica della Guida.

6. SOTTOSCRITTORI:

Per la raccolta delle sottoscrizioni è legittimo l'uso di modelli non ufficiali, ma per essere legittima è essenziale che tale raccolta non avvenga su fogli mobili privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (*parere del Consiglio di Stato*).

- Devono essere elettori del Comune.
- Va indicato nome, cognome, luogo e data di nascita. **N.B.:** sulla base della precedente esperienza, si evidenzia la necessità per quei sottoscrittori che risultano nati a Castel San Pietro dell'Emilia, che riportino come Comune di nascita Castel San Pietro dell'Emilia e non Castel San Pietro Terme. E' opportuno che chi raccoglie le firme, controlli bene i documenti di identità delle

persone.

- Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista sotto pena di sanzione (ammenda da 200 a 1.000 euro). L'Ufficio Elettorale Circondariale di Imola cancellerà quindi dalla lista che viene presentata 2^ o 3^ o 4^... al Segretario Comunale la seconda sottoscrizione apposta).
- Per i sottoscrittori non residenti, e pertanto non elettori del Comune, verrà apposta dall'Ufficio Elettorale Comunale accanto al nominativo la dicitura "non residente non elettore" e pertanto non verrà computato nel numero valido dei sottoscrittori.
- E' utile lasciare all'Ufficio Elettorale per questo caso e/o altre comunicazioni il nominativo col numero di telefono di un referente col quale comunicare in caso di inesattezza di dati.

7. PUBBLICITA' DELLA LISTA E DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO:

- Se le liste sono collegate il programma amministrativo è uguale per tutte (art. 72, comma 2 D.Lgs. 276/2000).
- La lista diventa pubblica, e quindi conoscibile da chiunque, al momento della affissione all'Albo Pretorio. (Diversamente solo gli interessati possono fornire indicazioni).
- Il programma amministrativo è opportuno che sia presentato in duplice copia: **una cartacea** (che verrà trasmessa alla C.E.Circ.) e **preferibilmente un file .pdf** per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 71, comma 2 e art 73, comma 2 D.Lgs. 276/2000), dopo l'approvazione della Commissione Elettorale Circondariale (ove non sia possibile avere il file pdf, si chiede la produzione di un'ulteriore copia cartacea che verrà scansionata dall'ufficio Segreteria comunale). Il file pdf deve essere accompagnato dalla dichiarazione, cartacea, di conformità al programma che viene consegnato cartaceamente, secondo il fac simile di dichiarazione allegata alla presente sotto il n.13 che può essere firmata dallo stesso presentatore al momento della presentazione delle liste in Comune.

8. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA:

- Le liste dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, così come prevede l'art.3, 2° comma della Legge n.120/99 e l'art. 3, 1° comma della Legge 25.3.1993 n. 81. Per determinare tale "fascia", si fa riferimento alla popolazione comunale come risultante in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale – art. 37 c.4 del TUEL.
- La lista va presentata con dichiarazione scritta. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo. Per il Comune di Castel San Pietro Terme la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da **non meno di 175 e non più di 350** elettori.
Viene esclusa la lista presentata da un numero di sottoscrittori inferiore o superiore a quello fissato dalla legge.
- Si veda quale fac- simile l'Allegato 2, inserito al termine di questa breve guida.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a

condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una **dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi**, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, **attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso** (art. 2 DPR n. 132/1993)

PRESENTATORI DELLE LISTE E CANDIDATURE - Nel silenzio della legge, le istruzioni ufficiali dell'anno 2018 ritengono che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

9. SOTTOSCRIZIONI E AUTENTICHE:

- Sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3 L. 21.03.1990 n. 53).
- Per ogni sottoscrittore occorre allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. Tale certificato può essere cumulativo.
(In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano al procedimento elettorale i principi di semplificazione in materia di documentazione amm.va di cui al DPR 445/2000, pertanto non sono ammesse ad es.: autocertificazioni concernenti l'accertamento dell'iscrizione alle liste elettorali, presentazione di documenti via fax o posta elettronica)
- La firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista e le generalità dei candidati. Si veda Allegato 2.
 - Per l'autenticazione della firma che deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 14 della Legge n. 53 del 21.03.1990 e ss.mm. vedasi l'Allegato n. 3, inserito al termine di questa breve guida.
 - Per la comunicazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53 del 21.03.1990, vedasi fac – simile Allegato sub 4, inserito in fondo a questa breve guida.

10. CONTRASSEGNO DI LISTA:

Il simbolo della lista deve essere presentato in **n. 3 esemplari + 1 per l'ufficio elettorale** (ai fini della trasmissione alla tipografia) e potrà anche essere figurato, a colori o in bianco e nero.

E' opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o un gruppo politico depositi il contrassegno stesso **anche su supporto informatico**, ad esempio pendrive o simili, nei formati “.jpeg” e “.pdf”.

Dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e in 2 misure diverse rispettivamente circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10 - per la riproduzione sul manifesto - e di **cm 3** - per le schede di votazione - (*così modificato con L. 26/2009*).

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

E' necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. Affinchè la Commissione Elettorale Circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E' poi da evitare da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista

riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, simboli del comune, denominazione e simboli di società anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione (art. 30 e 33 del TU 570/1960).

Si raccomanda di porre attenzione alla descrizione che viene fatta del contrassegno, riportata con una frase nel "Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (Allegato n. 2)

11. RICEVUTA DEL SEGRETARIO COMUNALE:

Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare una ricevuta dettagliata con l'indicazione precisa del giorno e dell'ora di presentazione. Si veda Allegato 9 al termine della guida.

12. IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della L. 96/2012, e dell'art. 7, comma 3 della L. 515/1993, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. **Il candidato** alla carica di sindaco o di consigliere comunale **dichiara per iscritto** – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – **il nominativo del mandatario elettorale da lui designato** (allegato 14).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

13. LEGGE N. 3 DEL 9 GENNAIO 2019, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "spazzacorrotti"). – Allegato n. 15 a questa Guida

Si ritiene opportuno informare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 16-1-2019 la Legge n. 3/2019 in vigore dal 31/01/2019 (vedi Allegato n. 15), si segnalano in particolare i commi da 11 a 30 che trattano di elargizione di contributi a partiti, movimenti politici, alle liste e ai candidati alla carica di sindaco in comuni con più di 15.000 abitanti, sito internet del partito o della lista o del candidato, pubblicazione del curriculum vitae del candidato e del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, ulteriore pubblicazione del curriculum e del certificato penale in apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce l'elezione, emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Interno entro 90 giorni dall'entrata in vigore contenente le modalità tecniche di acquisizione dei dati su piattaforma informatica, rendicontazione, emanazione di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore per il coordinamento della normativa in materia di contributi ai candidati alle elezioni, trasparenza, democraticità...

(Ad oggi gli Uffici Comunali sono in attesa di Circolari/istruzioni o simili in merito alla nuova Legge)

ART. 14 - Legge 53/1990 e ss. mm. ed ii. :

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, **((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana))**, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali **((, i consiglieri metropolitani))** e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (*)

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

() sostituito da DPR 445/2000*

ALLEGATO N. 4

(fac – simile)

Al Sig. Sindaco del Comune di
Castel San Pietro Terme
P.zza Venti Settembre n. 3
40024 Castel San Pietro Terme – BO

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 53 del 21.3.1990 e ss. mm. ed ii.

Con la presente, il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, Consigliere Comunale in carica, comunica la propria disponibilità ad autenticare le firme dei sottoscrittori dei presentatori delle liste in occasione delle **elezioni amministrative e delle elezioni europee del 26 maggio 2019**.

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità giuridiche e politiche che con la presente vengono assunte e che pertanto opererà nel rispetto della Legge.

Distinti saluti.

Castel San Pietro Terme, lì _____

Il Consigliere Comunale

ALLEGATO N. 7

Elezione diretta del Consiglio Comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 28, quarto e sesto comma, ed art. 32, sesto ed settimo comma, n. 2
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e ss. mm.
e artt. 10 e 12 del D. Lgs 31.12.2012 n. 235)

ALLEGATO N. 7

**Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di Consigliere comunale**

Il sottoscritto (1)
nato a.....il.....
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno
(*descriverlo*).....

.....
.....
.....
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. Consiglieri per il Comune
di Castel San Pietro Terme che si svolgerà domenica 26 maggio 2019.

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2) e per gli effetti previsti
dall'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), il sottoscritto, consapevole delle sanzioni
penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti
falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10,
comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del
medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di
Castel San Pietro Terme, e di non essere già stato eletto Consigliere di altro Comune (2).

....., addì.....

Firma (3).....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta
in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.
....., nato a il, domiciliato in
..... da me
identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.

Castel S. Pietro Terme, addì 2019

.....

Timbro

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale (3) che procede all'autenticazione

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data, di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Nel caso che l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e che le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 56 D.Lgs. 267/2000).

(3) L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al punto 9 della presente guida.

ALLEGATO N. 5

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(art. 32 T.U. 16.05.1960 n. 570 e ss.mm.,
artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm
e artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012)

ALLEGATO N. 5
Modello di dichiarazione di accettazione
di candidatura alla carica di Sindaco
per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il sottoscritto (1) nato a
....., il.....

dichiara di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgerà il 26 maggio 2019.

Il sottoscritto, altresì, dichiara che la presente candidatura è collegata alla/e lista/e di candidati al Consiglio Comunale recante/i il/i contrassegno/i: *(riportare le descrizioni)*

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

.....

4).....

.....

.....

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2) e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (4). Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali.

....., addì.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO (2)

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Castel S. Pietro Terme, addì 2019

Timbro

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e
qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

-
- (1) *Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di Sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.*
- (2) *L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al punto 9 della presente guida.*

ALLEGATO N. 6

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI DELEGATI DELLA LISTA
PER IL COLLEGAMENTO COL CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il
collegamento con il candidato alla carica di Sindaco
per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I sottoscritti sig..... nato a
....., il e domiciliato a
.....

e sig.....
nato a, il.....

e domiciliato a,
delegati della lista recante il contrassegno (*descriverlo*).....
.....

.....dichiarano
che, in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castel San
Pietro Terme che avrà luogo il 26 maggio 2019 la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata
alla candidatura alla carica di Sindaco del sig nato
a.....il.....

Firme:
.....

Autenticazione delle firme dei delegati di lista che dichiarano il collegamento:

.....
.....

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL
COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO PER I
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica
la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della
candidatura dal sig., nato a il
....., domiciliato in
..... da
me identificato con il seguente documento n.
.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Castel S. Pietro Terme, addì 2019

.....

Timbro

Firma leggibile (*nome e cognome
per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Nota: L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al punto 9 della presente guida.

ALLEGATO N. 2

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

(Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e ss. mm.
ed art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e ss. mm. ed artt. 72 e 73 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti



I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di Castel San Pietro Terme nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero.....atti separati, nonchè da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n.570 e ss. mm., dichiarano di presentare, per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme che avrà luogo il 26 maggio 2019, candidato alla carica di Sindaco il Sig....., nato a il.....

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

- (cognome, nome, luogo e data di nascita).....
(cognome, nome, luogo e data di nascita).....
(cognome, nome, luogo e data di nascita).....
(cognome, nome, luogo e data di nascita).....
(cognome, nome, luogo e data di nascita).....
(cognome, nome, luogo e data di nascita).....

La lista si contraddistingue con il contrassegno (descriverlo).....

Delegano il Sig.....nato a il..... e domiciliato ined il Sig..... nato a il..... e domiciliato in.....

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale.

I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 72, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

a) numero certificati, dei quali numerocollettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D. Lgs 31/12/2012 n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D. Lgs 31/12/2012 n. 235;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
(*descriverli*).....
.....
.....
.....

e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;

f) numerocertificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune qualsiasi della Repubblica;

g) la dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare + 1;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio on line: 1 copia cartacea e 1 file pdf con dichiarazione di conformità;

l).....
.....

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig..... dimorante intelefono.....

....., *addì*

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

r r

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27/04/2016), che i promotori della sottoscrizione sono....., con sede in..... (1)


Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'art.9, par. 2, lett.g) del citato regolamento UE 2016/679 - saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16/5/1960 n. 570 e ss. mm., e dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione Elettorale Circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n..... *in cifre ed in lettere*), da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.



....., addì.....

.....
 Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Atto separato)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n..... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
.....
..... per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme.
La lista dei sottonotati candidati, è collegata con la candidatura a Sindaco del Sig.
.....nato a.....il..... per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che avrà luogo domenica 26 maggio
2019.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27/04/2016), che i promotori della sottoscrizione sono....., con sede in..... (1)

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'art.9, par. 2, lett.g) del citato regolamento UE 2016/679 - saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16/5/1960 n. 570 e ss. mm., e dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione Elettorale Circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.


COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				
Documento di identificazione:.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopraindicati (n.....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì.....



.....
 Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

ALLEGATO N. 9

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

MODELLO DI RICEVUTA DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI
DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Allegato n. 9

Ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

1° Referente Sig.....	Telefono Eventuale cellulare
2° Referente Sig.....	Telefono Eventuale cellulare



Comune di Castel San Pietro Terme

Città Metropolitana di Bologna

Il sottoscritto, Segretario Comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle
ore _____ dal Signor _____ una
lista recante il contrassegno _____


di candidati per la elezione del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme
che avrà luogo domenica 26 maggio 2019 nonché la candidatura per l'elezione diretta del
Sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero _____ certificati, dei quali numero _____ collettivi,
comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
 - b) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata e
autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza
della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 31.12.2012
n. 235;
 - c) numero _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura, alla carica
di Consigliere Comunale, firmate ed autenticate contenenti anche le dichiarazioni
sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun
candidato Consigliere a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 31.12.2012 n. 235;
 - d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente
lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: *(descriverli)*
- _____

-
-
-
- e) numero _____ certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere Comunale sono elettori di un Comune qualsiasi della Repubblica;
- f) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco;
- g) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio - attestante che le liste o le Candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);
- h) il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare + 1;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio on line: nr.1 copia cartacea e nr.1 file pdf con dichiarazione di conformità;
- l) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a Sindaco e a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (nr. cellulare dei delegati);
- m) Dichiarazione del candidato a Sindaco ai sensi del D.Lgs n. 39 dell'8.4.2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- n).....
.....

Castel San Pietro Terme, _____



Il Segretario comunale
(dott.ssa Cinzia Giacometti)

(1) solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

ALLEGATO N. 11

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

*Schema della dichiarazione insussistenza cause di **inconferibilità** incarico Amm.tore*

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Titolo II del Regolamento sul trattamento economico degli Amministratori e del D.Lgs n. 39 dell'8.4.2013)

Io sottoscritto nato a il domiciliato per la carica c/o il Palazzo Comunale, p.zza Venti Settembre n. 3, nel momento in cui mi accingo ad assumere la carica di Sindaco/Consigliere Comunale/Assessore Comunale di Castel San Pietro Terme (*cancellare la voce precedente che non interessa*), in adempimento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate;

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39 dell'8.4.2013.

Castel San Pietro Terme, li

IL DICHIARANTE

.....

Io sottoscritto _____, Segretario Generale del Comune di Castel S. Pietro T. attesto che l'antescritta dichiarazione viene depositata nel mio ufficio, oggi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO N. 12

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

- OMISSIS-

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

- Art. 10

-

-

-

-

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive,

- o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
- relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
- consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
- 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
- alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
- previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
- 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
- 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
- pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
- piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
- doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
- diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
- una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
- colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
- provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
- indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
- all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
- settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
- altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
- competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta
- comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
- condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
- alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
- relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
- delle condizioni stesse.
- 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al
- comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,
- presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
- circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal
- pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
- codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva
- appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al
- prefetto territorialmente competente.

- Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
- condizione di incandidabilita'
-
- 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
- dell'articolo 10:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
 - dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
 - per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la
 - nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
 - reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
 - con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
 - indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
 - all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
 - settembre 2011, n. 159.
- 2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando e' disposta
- l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
- 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui
- all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
- divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
- elettorale.
- 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia
- possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
- supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero
- legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o
- maggioranza qualificata.
- 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
- diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato
- avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
- definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
- produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
- di rigetto.
- 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
- pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
- sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la
- sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il
- relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
- deliberato la nomina.
- 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
- dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
- cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
- giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
- assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
- sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la

- sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
- nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
- ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
- nomina.

- 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
- decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
- sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
- provvedimento che applica la misura di prevenzione.

- 8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti
- gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso
- provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
- pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di
- verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
- mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere
- presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
- accertare notizie concernenti i servizi stessi.

- 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al
- Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
- decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

- Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni
- provinciali, comunali e circoscrizionali

- 1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per
- le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del
- presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali,
- comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da
- altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla
- dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
- delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
- documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
- Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
- attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
- all'articolo 10.

- 2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
- il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
- stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di
- cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata,
- dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di
- alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

- 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova

- applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
- 104.
- 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia
- accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
- condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
- proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
- degli eletti.

ALLEGATO 13

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____, residente in _____,
_____, presentatore della lista
elettorale _____ consapevole delle sanzioni penali
cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi (ai sensi
degli artt. 483-489-495-496 del Codice Penale);

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

- che il programma elettorale di cui al file allegato alla presente è conforme alla copia cartacea che viene contestualmente presentata in Comune in occasione della presentazione delle candidature per le elezioni comunali anno 2019;
- che i contrassegni di diametro di cm 10 e cm 3 depositati su supporto informatico sono una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

Letto, confermato e sottoscritto in Castel San Pietro Terme, lì.....

IL DICHIARANTE

.....

Io sottoscritto _____, Segretario Generale del Comune di Castel S. Pietro T. attesto
che l'antescritta dichiarazione viene firmata in mia presenza, nel mio ufficio,
oggi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO N. 14

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
(che è colui che raccogliere fondi per il finanziamento della campagna elettorale)
DA PARTE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
O DI CONSIGLIERE COMUNALE

(articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e articolo 13, comma 6, lettera *a*), della legge 6 luglio 2012, n. 96)

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello)

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a il

residente in

avendo accettato la candidatura alla carica di sindaco per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme che si svolgerà domenica 26 maggio 2019

oppure

la candidatura alla carica di Consigliere Comunale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale Castel San Pietro Terme che si svolgerà domenica 26 maggio 2019 nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

e collegata con il candidato sindaco sig. ,

in riferimento all'articolo 13, comma 6, lett a) della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig.

....., nato a il

residente in via. città

Firma del candidato
che designa il mandatario elettorale

.....


AUTENTICAZIONE (1) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O
DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di

designazione del mandatario elettorale dal sig.
....., nato a il
domiciliato in
....., da me identificato con il seguente documento
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì.....



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Per l'autenticazione della firma che deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 14 della Legge n. 53 del 21.03.1990 e ss.mm. vedasi l'Allegato n. 3, inserito al termine di questa breve guida 3

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato **e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.** (18G00170)
(GU n.13 del 16-1-2019)

Nota: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;

c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma e' abrogato;

2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;

h) all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri»;

m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a

cinque anni»;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente:

«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;

r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente:

«Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero

all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;

s) l'articolo 346 e' abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e' abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;

c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente:

«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice puo' applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato.

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio

1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilita' di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identita' dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet

istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà'.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera

facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla meta' e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonche' ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalita' operative.

27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonche' in materia di trasparenza, democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede